



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

### **Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia e primaria per i posti comuni e di sostegno**

#### Il Ministro

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”* ed in particolare, l'articolo 404, comma 9, che prevede che il Ministro stabilisca, con propria ordinanza *«le modalità di formazione degli elenchi e di costituzione delle commissioni giudicatrici»*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 che introduce l'alfabetizzazione obbligatoria nella lingua inglese tra le finalità della scuola primaria, superando quanto previsto dal decreto ministeriale 28 giugno 1991, articolo 1, in base al quale *“l'insegnamento della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro lingue più diffuse: francese, inglese, spagnolo, tedesco”*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
- VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* e, in particolare, l'articolo 1, commi da 109 a 114 e 192;
- VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante *“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”* convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e in particolare l'articolo 4, comma 1-*quater*, lettera c) il quale prevede *“concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'art. 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere a) e b)”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- 7 marzo 2012 concernente i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.329 del 9 aprile 2019, recante “*Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno*”;
- RAVVISATA la necessità di procedere alla revisione delle modalità di formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, stante la diversa disciplina stabilita dal D.lgs n. 59 del 2017 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche per rendere più efficiente, efficace, economica e trasparente la procedura attraverso l'utilizzo, a tali fini, delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- VISTA la richiesta di acquisizione del parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione del 5.12.2018;
- AUDITO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza del 16 gennaio 2019;
- RITENUTO di non poter accogliere la richiesta del CSPI in ordine all'utilizzo del personale ATA per l'espletamento delle funzioni di segretario nell'ambito delle Commissioni esaminatrici senza che sia prevista la possibilità di esonero dal servizio, in mancanza di un'espressa norma di legge che preveda la possibilità di concedere tale esonero;
- SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 22, comma 8, lettera a), punto a3) del CCNL 19 aprile 2018;

### ORDINA

#### Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
  - a) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
  - b) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
  - c) Decreto: il decreto ministeriale n. 329 del 9 aprile 2019 recante “*Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno*”;
  - d) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
  - e) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
  - f) Cun: Consiglio universitario nazionale;



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- g) Afam: Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- h) professori universitari: i professori universitari di I e II fascia;
- i) docenti Afam: docenti di ruolo presso le istituzioni Afam;
- l) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
- m) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98.

### Articolo 2

#### *(Composizione delle commissioni giudicatrici)*

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami a posti comuni e di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria sono composte ai sensi del Decreto.
2. I presidenti e i componenti delle commissioni giudicatrici, inclusi i membri aggregati e i supplenti, sono individuati dal Dirigente preposto all'USR competente per territorio tra gli iscritti nell'elenco composto da coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto, abbiano presentato istanza ai sensi dell'articolo 3.
3. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unità, la commissione è integrata, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri aggregati e ai supplenti, individuati secondo le modalità di cui al comma 2 e in applicazione dell'articolo 404, commi 11 e 12, del Testo Unico.

### Articolo 3

#### *(Istanza degli aspiranti: termine e modalità di presentazione)*

1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al Dirigente preposto all'USR, secondo le modalità e i termini di cui ai successivi commi.
2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendano candidarsi, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per i componenti aggregati. L'istanza è presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza.
3. L'istanza è presentata esclusivamente on line, con le modalità specificate nei bandi, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a pena di esclusione.
4. Ai fini del comma 3:
  - a. gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti scolastici e tecnici nonché dei docenti del comparto scuola, utilizzano la procedura informatica POLIS presente nel sistema informativo del Ministero;
  - b. gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei professori universitari, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzano la procedura informatica del Consorzio interuniversitario CINECA, che provvede a trasmettere le domande acquisite all'USR competente.



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

5. Gli aspiranti possono accedere alla suddetta procedura ai fini della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 secondo la tempistica indicata con avviso della Direzione generale per il personale scolastico.
6. Nell'istanza, nella quale deve essere indicato l'USR responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti e l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui alla normativa vigente e al Decreto. In particolare, gli aspiranti devono dichiarare:
  - a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del Decreto;
  - b. per gli aspiranti commissari, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del Decreto e, per i membri aggregati, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Decreto;
  - c. l'assenza di tutte le cause di incompatibilità e delle situazioni di inopportunità di cui all'articolo 6 del Decreto. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dal comma 2, lettera b) del predetto articolo è resa dall'aspirante all'atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;
  - d. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
  - e. l'Università e il settore scientifico-disciplinare per i professori universitari; l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza ovvero gli altri requisiti richiesti (per i dirigenti tecnici); la tipologia di posto di insegnamento (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto;
  - f. per i docenti su posto comune, di essere docenti confermati in ruolo con almeno 5 anni di anzianità nel ruolo, nella scuola rispettivamente dell'infanzia e primaria a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso, avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica ed essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le graduatorie di cui all'articolo 401 del Testo Unico, essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria.
  - g. per i docenti su posto di sostegno, di essere docenti confermati in ruolo e in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità nonché aver prestato servizio per almeno 5 anni nel ruolo su posto di sostegno nella scuola dell'infanzia o primaria a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso e avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica;
  - h. il curriculum vitae;
  - i. il consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione del nominativo e del curriculum vitae nel sito internet del Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)), ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni;



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

7. Gli aspiranti alla nomina di componente delle commissioni giudicatrici devono dichiarare, inoltre, l'eventuale possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, commi 3 e 4, del Decreto.
8. Gli aspiranti docenti alla nomina di componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze della lingua inglese partecipano per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che richiedono l'integrazione della commissione. I medesimi aspiranti devono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto.

### Articolo 4

#### *(Costituzione delle commissioni)*

1. I Dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonché a seconda che si tratti di personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sul sito internet del Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)) e sui siti degli USR.
2. Gli elenchi nominativi degli aspiranti presidenti sono trasmessi, per la prescritta validazione:
  - a. al Cun, relativamente ai professori universitari;
  - b. alla competente Direzione Generale, relativamente ai dirigenti scolastici e tecnici.
3. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti. Nella composizione delle commissioni si tiene prioritariamente conto, per i docenti componenti, di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, nonché dei criteri di precedenza di cui al comma 4, del Decreto. Si tiene altresì conto della vicinanza della sede di servizio dell'aspirante o, in caso di quiescenza, della vicinanza della residenza alle sedi di correzione delle prove di esame ovvero di espletamento delle prove orali.
4. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti con i quali sono costituite le commissioni sono pubblicati sul sito internet del Ministero ([www.miur.gov.it](http://www.miur.gov.it)) e sui siti degli USR competenti. I componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze delle lingue straniere sono nominati dal Dirigente preposto all'USR.
5. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di commissario, il Dirigente preposto all'USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, secondo le modalità di cui al presente articolo.
6. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività delle commissioni dei docenti membri delle commissioni, fermo restando il divieto dell'esonero dalle attività proprie del relativo profilo.

Roma, li

IL MINISTRO  
*prof. Marco Bussetti*



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

**Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.**

### Il Ministro

- VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e in particolare l’articolo 4, comma 1-*quater*, lettera c) il quale prevede “*concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell’art. 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all’alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere a) e b)*”;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*” e successive modificazioni e in particolare l’articolo 3, comma 2;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*” e in particolare, l’articolo 404, concernente le commissioni giudicatrici dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante riforma degli organi collegiali territoriali della scuola a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 2 e 3;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 35 e 35-*bis*;
- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, ed in particolare l’articolo 5, che introduce l’alfabetizzazione obbligatoria nella lingua inglese tra le finalità della scuola primaria, superando quanto previsto dal decreto ministeriale 28 giugno 1991, articolo 1, in base al quale “*l’insegnamento della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro lingue più diffuse: francese, inglese, spagnolo, tedesco*”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” e, in particolare, l’articolo 1, commi da 109 a 113;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

marzo 2012 concernente i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 96 recante *“Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.327 del 9 aprile 2019, recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove d'esame e i relativi programmi”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 328 del 9 aprile 2019, recante *“Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”*;

RAVVISATA l'opportunità di procedere alla revisione dei requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici, al fine di renderli coerenti con le innovazioni culturali, professionali e ordinamentali nel frattempo intercorse; di assicurare la partecipazione alle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente di esperti di comprovata esperienza nelle materie di concorso; di dare conto delle esperienze maturate durante l'espletamento delle procedure del concorso bandito con DDG 23 febbraio 2016, n. 105, recante *“Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria”*;

VISTA la richiesta di acquisizione del parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione del 5.12.2018, prot. n. 34013;

AUDITO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza del 16 gennaio 2019;

RITENUTO di non poter accogliere l'osservazione del CSPI in ordine alla necessità di revisione dei compensi riconosciuti ai membri delle Commissioni esaminatrici, in mancanza di una previsione di legge che preveda anche la relativa copertura finanziaria;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 22, comma 8, lettera a), punto a3) del CCNL 19 aprile 2018;



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

### DECRETA

#### Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
  - a. Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
  - b. Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
  - c. professori universitari: i professori universitari di I o II fascia;
  - d. dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98;
  - e. Ordinanza: Ordinanza del Ministro adottata ai sensi dell'articolo 404, comma 9 del Testo unico.

#### Articolo 2 (Commissioni giudicatrici)

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria per posti comuni e di sostegno sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.
2. Il presidente e i componenti, individuati ai sensi dell'Ordinanza, devono possedere i requisiti di cui agli articoli 3 e 4.
3. Ove non sia possibile affidare ai componenti della commissione l'accertamento della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese, si procede alla nomina, contestualmente alla formazione della commissione, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari del predetto insegnamento, che svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua, ai sensi dell'articolo 5.
4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggregati, è prevista la nomina di un supplente.
5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto scuola, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015.
6. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di componenti di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.





## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

### Articolo 3

#### *(Requisiti dei presidenti)*

1. Per i concorsi a posto comune nella scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
  - a. per i professori universitari, svolgere o aver svolto attività di insegnamento nei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria;
  - b. per i dirigenti tecnici, appartenere allo specifico settore ovvero svolgere o aver svolto attività di insegnamento nei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria;
  - c. per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituti comprensivi o circoli didattici ovvero provenire dai relativi ruoli.
2. Per i concorsi a posto di sostegno gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
  - a. per i professori universitari, appartenere al settore scientifico disciplinare M-PED/03 ovvero aver espletato attività di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno;
  - b. per i dirigenti tecnici, aver maturato documentate esperienze nell'ambito del sostegno o svolgere o aver svolto attività di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione;
  - c. per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituti comprensivi o circoli didattici ovvero provenire dai relativi ruoli. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione.

### Articolo 4

#### *(Requisiti dei commissari)*

1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano a essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono essere docenti confermati in ruolo con almeno 5 anni di anzianità nel ruolo, nella scuola rispettivamente dell'infanzia e primaria, a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso, avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica ed essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le graduatorie di cui all'articolo 401 del Testo Unico, essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria.



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

2. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano a essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto su posto di sostegno devono essere docenti confermati in ruolo e in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità nonché aver prestato servizio per almeno 5 anni nel ruolo su posto di sostegno nella scuola dell'infanzia o primaria a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso e avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica.
3. Costituisce titolo prioritario il possesso di documentati titoli o esperienze relativamente all'insegnamento della lingua inglese.
4. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
  - a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;
  - b. aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi;
  - c. diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;
  - d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1° o 2° livello con esame finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali;
  - e. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1° o 2° livello con esame finale, nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e comunicazione;
  - f. diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese;
  - g. laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12
  - h. diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma ISEF costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-48 e A-49 per scienze motorie;



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- i. diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale; diploma accademico di II livello o diploma di conservatorio costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-29, A-30, A-55 e A-56.
5. In caso di mancanza di aspiranti, il Dirigente preposto all'USR competente nomina i presidenti e i componenti con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal Decreto e dalla normativa vigente e la facoltà di accettare l'incarico.
6. Qualora non sia possibile reperire commissari, il dirigente preposto all'USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla nomina di professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B, assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di esperienza di docenza almeno triennale nei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria o, per le relative procedure, nei corsi di specializzazione al sostegno, o docenti delle istituzioni scolastiche anche in deroga alla prevista anzianità di servizio nel ruolo.

### Articolo 5

#### *(Requisiti dei componenti aggregati)*

1. I docenti componenti aggregati per l'accertamento della lingua inglese devono essere docenti confermati in ruolo con almeno 5 anni di servizio, ivi compreso il preruolo, nella classe di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della lingua inglese.
2. In caso di indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all'USR procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio, fermo restando il possesso dell'abilitazione di cui al comma 1, ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico disciplinari.

### Articolo 6

#### *(Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente delle commissioni)*

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato delle Commissioni del concorso:
  - a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
  - b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
  - c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
  - d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'età alla medesima data.



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle Commissioni del concorso, inoltre:
  - a. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;
  - b. non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un candidato, né esserne coniugi;
  - c. non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;
  - d. non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.
3. Al fine di assicurare la regolarità, l'imparzialità e il buon andamento dei lavori delle commissioni giudicatrici, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 i presidenti e i componenti non devono trovarsi in altre condizioni che, per ragioni oggettive, rendano comunque incompatibile o inopportuna la loro partecipazione a una procedura concorsuale.

### Articolo 7 (Norma finale)

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 96 limitatamente alle procedure concorsuali a posti comuni e di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria.

Roma, li

IL MINISTRO  
prof. Marco Bussetti



*Ministero dell'Istruzione*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali.

Ai Rettori degli Atenei per il tramite del Ministero dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca.

Ai Direttori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica per il tramite del Ministero dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca.

LORO SEDI

OGGETTO: Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria indetto con Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020 n. 498. Costituzione delle commissioni di valutazione a norma del Decreto Ministeriale 9 aprile 2020 n. 329 nonché dell'Ordinanza Ministeriale n. 330, disposta in pari data.

Con riferimento alle attività finalizzate alla costituzione delle commissioni di valutazione afferenti alla procedura concorsuale in oggetto, si comunica che le istanze di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente in via telematica tramite l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)", raggiungibile dall'area riservata del Ministero dell'Istruzione, previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)", a partire da **martedì 15 dicembre 2020 e fino a giovedì 7 gennaio 2021**.

Gli aspiranti presidenti di commissione, professori universitari potranno, negli stessi termini, presentare analoga istanza sulla piattaforma dedicata del sito CINECA, raggiungibile al link seguente: <https://loginmiur.cineca.it>



Firmato digitalmente da SERRA  
FILIPPO  
C=IT  
O=MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E RICERCA

IL DIRETTORE GENERALE  
Filippo Serra  
Documento firmato digitalmente